

AGEVOLAZIONI

Credito R&S nei settori moda e accessori: l'incertezza tecnologica è criterio vincolante

di **Debora Reverberi**

Seminario di specializzazione

LA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO SPONTANEO DEL CREDITO R&S

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Le maglie della **previgente disciplina del credito d'imposta R&S** di cui all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii. si fanno ancora più strette con la pubblicazione della [risoluzione AdE 41/E/2022](#) di ieri.

Sotto esame stavolta i **settori del c.d. "Made in Italy" tessile, moda e accessori**, in relazione ai quali la Direzione delle Entrate evidenzia agli Uffici i **criteri rilevanti ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in attività di R&S**, desunti dalle risposte alle richieste di parere tecnico rese dal Mise per le **attività svolte nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**.

Il caso divulgato col documento in esame è quello di un parere tecnico reso dal Mise ad aprile 2022 e relativo all'impresa Alfa **"esercitante l'attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria – e quella successiva di produzione – svolta per alcuni marchi detenuti da società appartenenti ad un Gruppo BETA di cui anche ALFA fa parte"**.

La risposta è coerente con le linee guida del c.d. Manuale di Frascati OCSE concernente le *"Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development"*, in particolare **coi criteri di novità, di creatività e di incertezza tecnologico-finanziaria**, in virtù del richiamo del legislatore alle definizioni di "ricerca fondamentale", "ricerca applicata" e "sviluppo sperimentale" di cui al paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014, nozioni che, a loro volta, risultano mutuare da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di R&S.

Indipendentemente dal settore di appartenenza, dunque, l'inquadramento delle attività

nell'ambito della R&S, ieri come oggi, richiede una precisa finalità: **il superamento di una o più incertezze di natura scientifica o tecnologica, non banalmente superabili in base allo stato dell'arte del settore di riferimento.**

Il tema era già stato affrontato d'altro canto nel comparto del *Food & Beverage* con la [risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello 188/2021](#), in cui si escludevano dal novero delle attività ammissibili quelle rivolte allo sviluppo di *“nuove ricette di prodotti alimentari il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, il “gusto” o l’aspetto “estetico” del prodotto, attraverso l’ottenimento, in particolare, di un sapore o di una forma diversi per venire incontro ai gusti ed alle esigenze dei clienti o dei consumatori finali”*.

Tuttavia, **agli albori della disciplina del credito d'imposta R&S** dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#), nei settori tessile e moda trovava applicazione, in quanto espressamente richiamata e allegata alla [circolare AdE 5/E/2016](#), la [circolare interpretativa Mise n. 46586/2009](#), risalente al previgente credito di imposta per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo dell'[articolo 1, commi da 280 a 284, L. 296/2006](#).

Lo stesso Mise, sul proprio istituzionale, aveva pubblicato **il 29.09.2017, due Faq sul tema in cui confermava la validità dei criteri generali della circolare sopra citata al credito d'imposta R&S e la loro applicazione estensiva agli altri settori afferenti alla produzione creativa** quali, a mero titolo esemplificativo, **calzature, occhiali, gioielleria, ceramica.**

Le indicazioni fornite dal Mise nella circolare n. 46586/2009 contemplavano la possibilità di includere, quali attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, l'insieme dei lavori organizzati dall'impresa per la **ricerca e ideazione estetica e la realizzazione dei prototipi delle nuove collezioni di prodotti** in relazione ad **elementi di novità quali i materiali utilizzati, combinazione di tessuti, disegni e forme, colori, nonché altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle precedenti:** *“In conclusione, si può affermare che le attività astrattamente riconducibili alla nozione di ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale sono, nel settore del tessile e moda, quelle che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione, e sono collegate alla fase ideativa dello stesso e della realizzazione dei prototipi. Sono quindi agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi.”*

Al contrario, in base alla risoluzione AdE 41/E/2022, per l'applicazione del credito d'imposta R&S di cui alla previgente disciplina, anche **il settore tessile, moda e accessori non sfuggirebbero al requisito dell'incertezza in ambito tecnico/scientifico rispetto allo stato dell'arte dell'intero settore.**

Ne consegue che, ai fini della spettanza dell'agevolazione, **la documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie deve fornire evidenza di lavori volti al superamento dell'ostacolo tecnologico/scientifico, della tempistica di svolgimento e delle spese correlate.**

Non è forse un caso il momento prescelto per la pubblicazione della risoluzione in esame, **in**

tempo utile per consentire alle imprese interessate di accedere alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta R&S di cui all'articolo 5, commi 7-12, D.L. 146/2021, **in scadenza il prossimo 30 settembre.**

Nel nuovo contesto normativo del credito d'imposta R&S&I&D il problema sopra evidenziato non si pone: l'articolo 4, comma 2, D.M. 26.05.2020 fornisce i criteri puntuali per **l'inquadramento delle attività di design nei settori tessile, moda e accessori**, con applicazione dello specifico credito d'imposta disciplinato dal [comma 202 dell'articolo 1 L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) e ss.mm.ii.

A decorrere dunque **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, per le imprese del settore abbigliamento e degli altri settori a rinnovo periodico dei prodotti**, risultano agevolabili **i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari** che presentino **una pluralità di elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti**, quali:

- tessuti o materiali utilizzati;
- combinazione di tessuti/materiali;
- disegni e forme;
- colori;
- altri elementi rilevanti.

Infine, la [risoluzione 41/E/2022](#) rammenta che, l'individuazione delle attività ammissibili e la quantificazione delle spese eleggibili, *"non possono prescindere"* da:

- **la definizione della *Work Breakdown Structure*** del progetto di ricerca;
- **l'individuazione delle singole unità elementari (*Work Packages e Work Breakdown Elements*)**;
- **l'associazione del *team* dedicato al progetto**;
- **l'indicazione dei costi connessi**;
- **il *Work In Progress*, sia in termini di costi sostenuti, sia di raggiungimento dell'obiettivo.**